

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

TRA

Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.....

Con sede in Roma, Via Magna Grecia, 30/A

C.F. 01682270580 nella persona di

(di seguito denominata anche semplicemente "**Federazione**")

e

AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, nella persona di □□□

(di seguito denominato anche semplicemente "**Broker**")

e

..... rappresentata da nella sua qualità di aggiudicataria nella seguente forma:

partecipante singola

consorzio stabile

consorzio ordinario

costituito

costituendo

consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane

mandataria di raggruppamento temporaneo fra

(mandante) e (mandatario)

costituito

costituendo

coassicurazione tra e..... in qualità di

delegataria

(di seguito denominata anche "**Società**")

(di seguito congiuntamente denominati "**le Parti**")

PREMESSO CHE:

- La Federazione intende predisporre uno strumento che agevoli l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte di tutti i professionisti iscritti agli Albi (di seguito e per brevità anche Professionisti) e che consenta, altresì, di coprire rischi non compresi in suddetto obbligo (massimali e/o estensioni di garanzia non previste dalla normativa vigente)

d) *Convenzione gestione contratti appalto dei servizi assicurativi FNO TSRM-PSTRP*

La Federazione ha conferito al Broker, a seguito di gara ad evidenza pubblica, incarico di consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri

- La Società, a seguito della procedura aperta indetta dalla Federazione, è risultata aggiudicataria dei servizi di cui alla Polizza Assicurazione Responsabilità Professionale.
- La Federazione ha esaminato favorevolmente il contenuto dell'offerta proposta dalla Società in regime di polizza collettiva ad adesione a favore di tutti i Professionisti. Le condizioni di assicurazione che regolamentano i rapporti tra la Società e i Professionisti assicurati, e che avranno valore tra le parti, sono riportate nel Capitolato Polizza Assicurazione Responsabilità Professionale e dovranno essere integralmente recepite nel Set Informativo redatto ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2.8.2018 e ss.mm.ii.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE E ALLEGATO

Le Premesse e L'Allegato formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. L'Allegato è costituito dal Capitolato Polizza Assicurazione Responsabilità Professionale.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DESTINATARI

La Polizza/Convenzione ha per oggetto la prestazione, da parte della Società, della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale e di Colpa Grave di cui all'Allegato destinate ai Professionisti che assumeranno la veste di Assicurati.

Il testo del Capitolato non potrà essere modificato, fatte salve le varianti previste, se non con espresso consenso delle parti per esigenze legate all'adeguamento normativo e/o per nuove esigenze legate all'interpretazione delle norme. Le eventuali modifiche apportate avranno effetto unicamente per i contratti e le adesioni successive alla modifica intervenuta e per i rinnovi contrattuali ad essa successivi, fatte salve le interpretazioni estensive di norme contrattuali, che avranno effetto su tutti i contratti in essere anche senza specifica pattuizione tra Società e Contraente.

Le modifiche saranno oggetto di comunicazione ai Professionisti aderenti da parte del Broker.

3. MODALITA' DI ADESIONE

La Polizza/Convenzione è stipulata dal Contraente Federazione per conto e nell'interesse dei Professionisti che avranno aderito, versando il premio per il tramite degli Ordini o della Federazione stessa nelle forme e nei modi che saranno oggetto di specifica pattuizione.

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 del versamento del premio all'Ordine di appartenenza o alla Federazione, nelle forme che saranno definite dagli Ordini e/o dalla stessa Federazione. In occasione dei rinnovi annuali la garanzia decorre dalle ore 0 del 1° gennaio se entro il 31 marzo è stato versato il relativo premio. In caso di mancato versamento entro il 31 marzo la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno di versamento del premio. In caso di mancato versamento del premio di rinnovo, fermi i casi di pagamento entro il 31 marzo o

d) *Convenzione gestione contratti appalto dei servizi assicurativi FNO TSRM-PSTRP*

successivo con riattivazione della garanzia, la garanzia sarà sospesa dalle ore 24 del 31 dicembre dell'anno in cui è stato versato l'ultimo premio e la Società rinuncia ad agire nei confronti del singolo assicurato per la riscossione del premio di rinnovo. La garanzia non sarà più attivabile successivamente al 30 giugno.

In caso di sinistro per la verifica della regolarità amministrativa farà fede la data del versamento effettuato all'Ordine di appartenenza o alla Federazione da parte dell'iscritto.

La Federazione metterà a disposizione di tutti gli Assicurati copia della Polizza Collettiva ad adesione nella propria rete "intranet" unitamente al Set Informativo, comprensivo di:

Documento Informativo Precontrattuale DIP Danni;

Documento Informativo Precontrattuale DIP Aggiuntivo Danni;

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;

Informativa sull'utilizzo dei dati personali.

La Società si riserva di verificare in ogni momento il diritto di ciascun Professionista ad usufruire delle prestazioni assicurative previste dalla presente Convenzione.

CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

La Federazione, sulla base dei dati estrapolati dal portale per gli Ordini aderenti MAV e da quelli trasmessi dagli Ordini non aderenti MAV, fornisce mensilmente al Broker e all'Assicuratore l'elenco dei soggetti che hanno versato il contributo assicurativo nel mese di riferimento. L'elenco dovrà essere corredato da indirizzo PEC dell'iscritto, oltre che nome, cognome, numero di iscrizione e data versamento.

La compagnia provvede ad inviare i certificati ai singoli assicurati tramite PEC entro 5 giorni dalla ricezione dell'elenco.

La compagnia provvedere, altresì, ad inviare report mensili a Federazione, Ordine e Broker relativamente ai certificati emessi nel periodo.

Gestione urgenze

Se l'Assicurato necessita di un certificato di assicurazione prima che lo stesso possa essere disponibile sulla base della procedura sopraindicata, lo stesso potrà chiederlo via PEC alla Compagnia, fornendo prova dell'avvenuto pagamento del contributo assicurativo. La Compagnia dovrà inviarlo entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta correttamente effettuata. La Compagnia potrà in alternativa utilizzare un proprio portale, come previsto dalla Variante Migliorativa n. 4.

In alternativa la Compagnia potrà utilizzare un proprio portale, per garantire l'accesso del singolo Assicurato in un'area personale protetta da credenziali di accesso dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. Anche in questo caso la Compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell'area dell'Assicurato a far data dalla richiesta

correttamente effettuata. QUESTA IPOTESI ALTERNATIVA, CHE CONSENTE ALL'ASSICURATO UNA GESTIONE PIU' SNELLA CHE NON LA RICHIESTA TRAMITE PEC, e che garantisce allo stesso la possibilità di avere un'area personale dove lo stesso certificato sarà conservato, POTRA' ESSERE PREMIATA ATTRIBUENDO 10 PUNTI NELL'AMBITO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER "OFFERTA TECNICA". SARA' QUINDI INSERITA UNA "VARIANTE MIGLIORATIVA" NELL'OFFERTA TECNICA del valore di 10 punti, riducendo il valore delle altre varianti in proporzione.

4. GESTIONE DELLA CONVENZIONE

La Federazione dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, con sede legale in Milano, Via A. Ponti n. 8/10, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000117871, Broker incaricato ai sensi del decreto di cui sopra.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Aon SpA.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 11,50% del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

5. DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La durata della presente Convenzione è fissata in 3 anni e mesi, a partire dalle ore 24 del .././2019 e a scadere alle ore 24 del 31.12.2022

6. GESTIONE SINISTRI

d) *Convenzione gestione contratti appalto dei servizi assicurativi FNO TSRM-PSTRP*

L'aggiudicatario dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione.

In particolare dovrà essere consentito alla Federazione e al Broker incaricato l'accesso ai dati e alle informazioni inerenti i sinistri, in stretta relazione con la Società e con i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.)

La Società è tenuta a fornire alla Federazione tramite il broker, ogni 3 mesi o, su richiesta della Federazione entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata inerente l'andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime:

- 1) codice professionale (dipendente o libero professionista)
- 2) Numero sinistro attribuito dalla Società
- 3) Danneggiato
- 4) Data accadimento
- 5) Data richiesta di risarcimento Data denuncia
- 6) Descrizione evento (campo libero)
- 7) Codice sinistro (codice attività da elaborare: ad es. errata diagnosi, danni materiali, etc.)
- 8) Importo reclamato (se conosciuto)
- 9) Importo riservato dalla Compagnia
- 10) Importo spese dei fiduciari legale,perito etc) riservate
- 11) Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate Importo liquidato sinistro
- 12) Totale pagato Totale riservato
- 13) Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione)
- 14) Data di ultima riservazione

7. ASPETTI DI COMUNICAZIONE

La Società, nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione, autorizza la Federazione a promuoverne la diffusione presso i Professionisti, anche per il tramite degli Ordini territoriali.

8. TUTELA DEI MARCHI

Ciascuna Parte permetterà all'altra l'utilizzo del proprio marchio per finalità esclusivamente collegate all'iniziativa di cui alla presente Convenzione. In ogni caso tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da ciascuna parte.

Resta comunque sin d'ora inteso che su tutta la documentazione di carattere assicurativo comparirà unicamente il marchio della Società quale unico soggetto titolare dei rapporti assicurativi.

È fatto divieto a ciascuna parte di utilizzare il marchio dell'altra parte per attività e finalità che esulino dalla presente Convenzione.

9. MODIFICHE IMPOSTE DALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Eventuali modifiche stabilite dalle Autorità di Controllo alle Condizioni pattuite nella presente Convenzione, verranno applicate dalla prima emissione di nuove polizze successivamente alla entrata in vigore delle modifiche stesse.

10. RINVIO

Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione, valgono le norme previste nelle Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo e le norme del Codice Civile e della normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

11. RISERVATEZZA

In ordine alle informazioni che si scambieranno per l'esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza, in osservanza degli obblighi di cui al decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

12. PRIVACY.

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR), si precisa che i dati personali dei destinatari della di cui le Parti potranno entrare in possesso saranno trattati agli esclusivi fini connessi alla proposta, all'eventuale stipulazione delle coperture assicurative e alla relativa gestione dei sinistri, oltre che per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

L'informativa prevista dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR sarà fornita, in modalità conformi alla normativa, per il tramite del Portale.

Resta esclusa la possibilità del trattamento dei dati personali dei destinatari della Convenzione per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite, salvo espresso consenso degli interessati.

13. FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data/...../.....

LA SOCIETA'

IL BROKER

LA FEDERAZIONE